



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 24/04/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE MATTEIS ROBERTO, Presidente

MOTTES MADDALENA, Relatore

GENOVESE GIOVANNI, Giudice

in data 24/04/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 25/2026 depositato il 15/01/2026

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Emanuela Lombardi - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MP02516 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2020

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MP02554 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2020

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il 24/04/2026

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A CURA DEL RELATORE)

Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 15.01.2026 Ricorrente_1 intende impugnare due avvisi di accertamento riferiti a redditi pro anni 2019 e 2020 come indicati in epigrafe rispettivamente:

a) avviso di accertamento T6501MP02516/2025 (a.i. 2019): maggiore imposta sostitutiva pari ad € 2.273,00, sanzioni per € 2.045,00;

b) avviso di accertamento T6501MP02554/2025 (a.i. 2020): maggiore imposta IVA € 14.609, IRPEF maggiore imposta € 17.953; Irap maggiore imposta € 2.045,00, Add. Reg. € 743,00; Add. Com. € 483,00, sanzioni € 37.398,00.

con i quali l'Amministrazione ricostruiva ex art. 39 co.1 lett.d) dpr 600/73 sulla scorta di elementi qualificati quali presunzioni gravi, precise e concordanti, i ricavi in euro 89.645,00 pro anno 2019 e conseguente reddito in euro 45.464,60 e in euro 64.446,00 pro anno 2020 e conseguente reddito in euro 70.441,00, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi: 1. Erronea ricostruzione dei redditi della contribuente; 2. Duplicazione della numerazione delle fatture; 3. Ricostruzione reddituale mediante sistema VERDI e concludendo chiedendo: IN VIA PRINCIPALE:

- Accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti l'illegittimità e l'inefficacia dell'Avviso di Accertamento N. T6501MP02516/2025 per l'anno d'imposta 2019 e dell'Avviso di Accertamento N. T6501MP02554/2025 per l'anno d'imposta 2020, emessi a carico della Signora Nominativo_1 nata a La Spezia (SP), il Anno_1 e residente in Indirizzo_236030) Monte di Malo (VI), Indirizzo_3, in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta Individuale Ricorrente_1 con sede in Indirizzo_236030) San Vito di Leguzzano (VI), Indirizzo_5, P.IVA P.IVA_1, C.F. CF_Rappresentante_1 - e per l'effetto annullare gli stessi e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente sulla base degli stessi.
IN VIA SUBORDINATA:

- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'illegittimità dell'Avviso di Accertamento N. T6501MP02516/2025 per l'anno d'imposta 2019 e dell'Avviso di Accertamento N. T6501MP02554/2025 per l'anno d'imposta 2020 emessi a carico della Signora Nominativo_1 nata a La Spezia (SP), il Anno_1 e residente in Indirizzo_236030) Monte di Malo (VI), Indirizzo_3, in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta Individuale Ricorrente_1 con sede in Indirizzo_236030) San Vito di Leguzzano (VI), Indirizzo_5, P.IVA P.IVA_1, C.F. CF_Rappresentante_1 in quanto basati su elementi non attendibili. - Accertare e dichiarare che gli elementi attendibili su cui basare la richiesta di restituzione delle somme non corrisposte sono le fatture emesse e rinvenute sia presso lo studio della contribuente sia presso il domicilio della medesima e, per l'effetto accertare e dichiarare che il reddito per l'anno d'imposta 2019 della Ditta Individuale Ricorrente_1 con sede in Indirizzo_236030) San Vito di Leguzzano (VI), Indirizzo_5, P.IVA P.IVA_1, C.F. CF_Rappresentante_1 è pari a € 53.755,00 e che il reddito per l'anno d'imposta 2020 della Ditta Individuale Ricorrente_1 con sede in Indirizzo_236030) San Vito di Leguzzano (VI), Indirizzo_5, P.IVA P.IVA_1, C.F. CF_Rappresentante_1 è di € 44.130,00. - Accertare e dichiarare che Ditta Individuale Ricorrente_1 con sede in Indirizzo_236030) San Vito di Leguzzano (VI), Via
Vicenza, n. 31, P.IVA P.IVA_1, C.F. CF_Rappresentante_1, per tutte le ragioni esposte in atti, per gli anni d'imposta oggetto di accertamento non ha superato i limiti previsti per operare con regime forfettario.
IN OGNI CASO:

- Con vittoria di spese e competenza di procedimento

RESISTENTE

Con deposito telematico di data 09.02.2026 si costituiva in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE VICENZA, depositando atto di controdeduzioni con il quale conclude chiedendo : “ *a codesta onorevole Corte, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, di rigettare il ricorso sia nelle richieste avanzate in via principale che in via subordinata e condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio* ” riporta le motivazioni contenute nell'avviso di accertamento ribadendo la legittimità del proprio operato.

UDIENZA

L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)

Il Collegio, letto il ricorso e le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico, viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Gli avvisi di accertamento trovano la loro origine nel Processo Verbale Costatazione dell'aprile 2025 redatto dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Schio (Vi) a seguito di accesso presso il luogo di esercizio della ditta e luogo privato, dove è stata rinvenuta documentazione ritenuta materiale probatorio costituita da scatoloni contenenti le dichiarazioni anamnestiche e fatture emesse, busta contenente buoni omaggio già utilizzati, schede di autorizzazione al minore al tatuaggio/piercing, documentazione varia manoscritta, buoni omaggio ancora da utilizzare (acquisti in copia); - calendario “Google Calendar”, posta elettronica relativa all'account Email_3, cartelle individuate su “iCloud” oltre alle note corrispettivi, crediti d'imposta, finanziamento auto e finanziamento Macan 2.9; oltre ai riscontri effettuati con gli inviti ex art 32 co. 1 punto n. 8 dpr 600/73 e 51, co. 2 punto 4 dpr 633/72, nei confronti di n. 21 clienti. Gli accertatori riportando elencando nella parte motiva dell'accertamento le anomalie riscontrate e costituenti i presupposti per la ricostruzione del reddito induttivamente, per come constatato dalla Guardia di Finanza .

Preliminarmente occorre valutare la ricorrenza dei presupposti di legge per l'utilizzo della ricostruzione reddituale su base analitico-induttiva.

L'art. 39, c. 1, lett. d) del dpr 600/73, ai sensi del quale l'Ufficio procede alla rettifica dei redditi di impresa, recita : “*se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'Ufficio nei modi e previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti*”.

Nell'odierno procedimento vi sono una pluralità di elementi:

- il calendario contenente i nominativi e gli orari di appuntamento ;
- il numero consistente di clienti intervistati (oltre 20) che ha, unanimamente riferito di aver predisposto la scheda anamnestica e successivamente di aver ricevuto la relativa prestazione di piercing/tatuaggio presso lo studio (cfr. pag. 9 avv. accertamento) appare un dato importante in quanto nessuno dei clienti sentiti ha dichiarato di aver compilato la scheda per poi non svolgere il trattamento. E' chiaro come il vasto campione induca a ritenere che a tutte le schede rinvenute nel locale corrisponda un prestazione;

- il rinvenimento di medesime ricevute/fatture con l'indicazione di clienti diversi : - per il 2019: la ricevuta n. 1 è stata emessa sia il giorno 2 gennaio che il giorno successivo 3 gennaio nei confronti di clienti diversi e con importo differente; la ricevuta n. 4 è stata emessa 3 volte nei confronti di soggetti diversi e la ricevuta n. 20 è stata emessa 6 volte; - per il 2020 le ricevute n. 4-7-10-11 sono state emesse 3 volte nei confronti di clienti diversi e con importo differente. Appare evidente come la parte non possa invocare a propria scusante l'errore, in quanto lo stesso appare sistematicamente ripetuto e le incongruenze sono rilevabili per ogni mese dell'anno e per quasi tutti i giorni indicati;

- i buoni omaggio , a cui corrisponde un preventivo pagamento da parte del donante.

Priva di pregio la doglianza riguardante l'utilizzo dell'applicativo V.E.R.D.I (verifica redditi dichiarato) , utilizzato in fase prodromica per verificare la capacità finanziaria della signora Nominativo_1 unitamente al marito, in quanto alle risultanze non viene attribuito un rilievo decisivo , ma il valore di un indizio che unitamente agli altri può legittimare l'utilizzo del metodo induttivo di ricostruzione. Appare legittimo l'utilizzo di tale modalità di indagine finanziaria basata sul raffronto tra entrate e uscite nell'ambito di un nucleo familiare , nella misura in cui la presunzione viene qualificata semplice e come tale ammissiva di prova contraria, con inversione a carico della contribuente , che nel caso di specie risulta abbozzata con indicazione delle risorse del padre defunto, in sede difensiva, ma non provata con alcun elemento certo.

Per gli anni in contestazione nel presente giudizio si hanno degli scostamenti di poco conto in ordine alle entrate e uscite in termini di spesa, ma di rilevanza consistente per quanto riguarda gli investimenti che ammontano a 44 mila circa per l'anno 2019 e 85 mila circa per l'anno 2020 a fronte di entrate pari a 14 mila e 18 mila e spese rispettivamente di 14 mila e 18 mila. (cfr. pag. 10 avv. accertamento).

Questo Collegio ritiene che vi sia una pluralità di circostanze, sufficienti a ritenere, nel complesso l'inattendibilità della contabilità, come richiesto dalla norma.

Vi è da sottolineare come l'Amministrazione abbia accolto i rilievi avanzati dalla parte a seguito della notifica dello schema d'atto e dopo il contraddittorio in riferimento ad entrambi gli anni in contestazione; in particolare circa le presenze in calendario che non sono state tutte considerate quali prestazioni effettivamente rese.

Il metodo di ricostruzione utilizzato - e non contestato - è quello dell'applicazione della media ponderata in riferimento al singolo anno (sai ricorda che che l'ispezione della GDF ha riguardato gli anni dal 2019 al 2024) e in relazione alla singola prestazione di tatuaggio e piercing.

Ciò che rileva in termini di diritto è la mancanza di assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, a fronte cd. inversione dell'onere a seguito dell'inattendibilità della contabilità dimostrata dall'Amministrazione; un tanto sia in termini di determinazione del numero delle prestazioni che quantificazione del prezzo medio (che non risulta contestato).

Le conseguenze della ricostruzione reddituale producono effetti diversi nei due anni in contestazione in ragione del superamento del tetto del regime forfettario che non possono trovare modificazioni in questa sede, così come l'eventuale deduzione di costi, non oggetto di doglianza.

Il Collegio non ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 decreto legislativo 546/92 ed in considerazione del valore della lite, il comportamento processuale delle parti e l'effettiva attività svolta in giudizio, l'importanza delle questioni giuridiche trattate, i precedenti giurisprudenziali noti; visti i parametri di cui al dm 55/14 e ss. , liquida a favore di parte resistente, ponendola a carico di parte resistente la somma di euro 1.930,00 (millenovecentotrenta) oltre accessori di legge se dovuti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – 1°sezione - definitivamente pronunciando, ritenendo

assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.930,00 , oltre accessori di legge. Vicenza, 24.4.2026. Il Giudice relatore- dott.ssa Maddalena Mottes Il Presidente- dott. Roberto De Matteis